

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 41/CGF

(2009/2010)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 026/CGF – RIUNIONE DEL 25 SETTEMBRE 2009

I° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO MONTEVARCHI C.A. 1902 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COPPA ITALIA GAVORRANO/MONTEVARCHI DEL 30.8.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 8 del 9.9.2009)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 8 del 9.9.2009 ha inflitto alla società Montevarchi la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3.

Tale decisione veniva assunta perché la società indicata in epigrafe nella gara di Coppa Italia Gavorrano/Montevarchi del 30.8.2009, aveva fatto partecipare il calciatore Sala Maurizio nonostante fosse squalificato per un turno per doppia ammonizione comminatagli nella Stagione Sportiva 2008/2009 allorquando era tesserato in favore della società Gavorrano.

Avverso tale provvedimento la società Montevarchi C.A. 1902 ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto dell'11.9.2009.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 22.9.2009, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto presto atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dal Montevarchi C.A. 1902 di Montevarchi (Arezzo), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO U.S.D. CARAVAGGIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ARENA MARCO SEGUITO

GARA CARAVAGGIO/RENATE DEL 6.9.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 36 del 9.9.2009)

Al 30° del secondo tempo, della gara Caravaggio/Renate disputata il 6.9.2009, il calciatore Arena Marco numero 17 della società Caravaggio a giuoco in svolgimento e palla lontana colpiva con un calcio violento un giocatore avversario alle gambe.

Dopo che l'arbitro lo espelleva, protestava in modo minaccioso rivolgendogli una espressione ingiuriosa togliendosi altresì la maglia.

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 36 del 9.9.2009, lo sanzionava con la squalifica per 4 gare effettive.

Avverso tale decisione ha presentato ricorso la società Caravaggio chiedendo il riesame di tutta la questione con una riduzione della squalifica sul presupposto che il calciatore non avrebbe usato nella circostanza alcuna cattiveria e violenza nei confronti dell'avversario e che il gesto era solo da ricondurre alla foga atletica per la riconquista del pallone.

In buona sostanza la parte ricorrente evidenziava come mancasse la volontarietà e l'intenzionalità di una condotta violenta poiché si trattava di due calciatori entrambi alla ricerca del pallone e chiedeva quindi, come sopra accennato, a questa Corte una riduzione della squalifica ritenendola eccessiva in considerazione anche che l'avversario riprendeva il giuoco e concludeva la gara senza alcuna conseguenza.

Nel ricorso veniva ancora evidenziato che il comportamento nei confronti dell'arbitro non era minaccioso e volgare e che il giocatore si era tolto la maglia solo dopo aver attraversato la pista di atletica in prossimità del sottopassaggio che conduceva allo spogliatoio, quindi lontano dal terreno di giuoco.

Ciò posto ritiene questa Corte come le prospettate censure non meritano accoglimento.

Ed infatti dall'esame del referto arbitrale emerge, in maniera inequivocabile, che il calciatore Arena ha colpito volontariamente l'avversario con la palla distante, e che ha protestato minacciosamente usando altresì una espressione volgare nei confronti dell'arbitro stesso.

Si tratta, quindi, all'evidenza di una prima azione dai connotati violenti e che pertanto in virtù di quanto previsto dall'art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S., comporta come minimo la sanzione di 3 giornate di squalifica; cui è seguita una seconda azione irriuardosa nei confronti del direttore di gara che comporta l'aggiunta di una giornata di squalifica essendo così corretta la decisione del Giudice di primo grado.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'U.S.D. Caravaggio di Caravaggio (Bergamo).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

II° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Prof. Paolo Tartaglia, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

3) RICORSO CALCIO MONTEBELLUNA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DE CHECCHI MATTIA SEGUITO GARA VILAFRANCA VERONESE/CALCIO MONTEBELLUNA DEL 13.9.2009 – (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 14.9.2009)

La Calcio Montebelluna S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo del 14.9.2009 con la quale quest'ultimo ha inflitto a titolo di provvedimento disciplinare, a seguito della gara Villafranca Veronese/Calcio Montebelluna, la squalifica per 4 gare effettive al calciatore De Checchi Mattia in quanto "al termine della gara si rivolgeva al direttore di gara in termini

irriguardosi e subito dopo, invitato a tenere un comportamento rispettoso, profferiva all'indirizzo dello stesso Arbitro espressioni dal chiaro e grave contenuto minaccioso rivolgendosi al medesimo al modo improntato ad estrema volgarità".

A sostegno dell'impugnazione la società ricorrente sostiene che il provvedimento assunto è erroneo in quanto il calciatore non ha assunto tale comportamento nei confronti dell'arbitro e l'espulsione non è stata riportata nel "rapportino di fine gara".

La società ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento.

La richiesta di annullamento non può essere accolta per le ragioni qui di seguito esposte.

Infatti non rileva la mancata indicazione del provvedimento nel rapportino di fine gara, in quanto il fatto è avvenuto dopo la conclusione della gara e non poteva pertanto essere incluso in detto documento.

Quanto al comportamento irriguardoso esso si è verificato, anche se nei confronti dell'assistente e non dell'arbitro, come erroneamente riportato dal Giudice sportivo, ma tale circostanza non rileva ai fini della sanzione.

Peraltro il ricorso può essere accolto in parte, riducendo la sanzione a tre gare effettive, in quanto il comportamento irriguardoso del calciatore non risulta talmente grave da meritare la sanzione inflittagli.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Calcio Montebelluna s.r.l. di Montebelluna (Treviso) e, per l'effetto, riduce a tre gare effettive la sanzione della squalifica inflitta al calciatore De Checchi Mattia.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4) RICORSO U.S.D. VIRTUSVECOMP VERONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. FRESCO LUIGI SEGUITO GARA UNIONE VENEZIA/VIRTUSVECOMP DEL 20.9.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 44 del 23.9.2009)

La Corte di Giustizia Federale, letti gli atti;

- rilevato che il Giudice Sportivo, presso il Comitato Interregionale, sanzionava con la squalifica per 2 gare effettive il signor Fresco Luigi, allenatore della U.S.D. Virtusvecomp Verona, per aver protestato e tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti del Direttore di gara, dopo essere entrato all'interno del terreno di gioco;

- ritenuto che dalla lettura del referto arbitrale si evince che il comportamento antiregolamentare tenuto dal signor Fresco è da individuare esclusivamente nell'essere entrato, indebitamente, sul terreno di gioco non risultando, al contrario, che lo stesso abbia profferito frasi irriguardose all'indirizzo dell'Arbitro;

- ritenuto, pertanto, che pena congrua è la squalifica per una gara effettiva.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dall'U.S.D. Virtusvecomp Verona di e, per l'effetto, riduce a una gara effettiva la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Fresco Luigi.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Sanino

Publicato in Roma il 15 Ottobre 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete